

**OGGETTO:** Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D. Lgs. 36/2023 dell'opera pubblica denominata: **"Intervento di rifacimento del chiosco della Busa del Sauc in località Piancavallo"**.  
**Dichiarazione di esclusione dalla procedura di VPIA.**

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1981 del 20.12.2024 "LR 50/1993, art 5 bis, commi 4 quater e seguenti. piano degli investimenti di promoturismofvg per il triennio 2025 - 2027 e integrazione del programma triennale degli investimenti 2024-2026 approvato con dgr 2050/2023. Approvazione" è stato approvato il Piano degli Investimenti di PromoTurismoFVG, di seguito PTFVG;
- tra gli investimenti programmati è ricompreso l'intervento denominato "Intervento di rifacimento del chiosco della Busa del Sauc in località Piancavallo";
- per l'intervento in oggetto è stato redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica a firma dell'ing. Cristiano Roselli della Rovere di Udine;

RILEVATO che il comma 4 nonies dell'art. 5 bis della Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 "Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani" dispone che <<Le opere incluse nel "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies sono autorizzate ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 10 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia)>>;

CONSIDERATO CHE:

- è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 36/2023, le cui disposizioni hanno acquisito efficacia in parte il 1 luglio 2023 e in parte il 1 gennaio 2024;

RICHIAMATI:

- l'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ove si dispone che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, per i contratti pubblici di lavori la verifica preventiva dell'interesse archeologico, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato";
- l'art. 2 "Campo di applicazione" delle "Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati" approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, ove si dispone che "... Sono esclusi gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle impegnate dai manufatti esistenti, mutamenti nell'aspetto esteriore o nello stato dei luoghi oppure movimentazioni di terreno".

CONSIDERATO:

- che PromoTurismoFVG è l'Amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

#### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

in riferimento al progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 2 "*Casi di non assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico*" delle Linee Guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati, approvate con D.P.C.M. 14 febbraio 2022, con la presente dichiara che la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e, conseguentemente, il sottoscritto Responsabile

**PromoTurismoFVG**  
**Sede legale:**  
via Locchi, 19  
34143 Trieste (TS) - Italia

**Sede operativa e amministrativa:**  
via della Vecchia Filatura, 10/1  
33035 Torreano di Martignacco (UD) - Italia  
tel. +39 0432 1697000

**Sede marketing:**  
via Aquileia, 46  
34077 Ronchi dei Legionari (GO) - Italia  
tel. +39 0431 387111

Unico di Progetto con la presente dichiara l'esclusione dell'opera dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Le motivazioni dell'esclusione derivano dalle previsioni progettuali, che intendono procedere alla realizzazione del chiosco in progetto in sostituzione del chiosco esistente, posandolo al di sopra della platea in calcestruzzo esistente, mentre la tubazione di collegamento allo scarico, avente lunghezza di circa un metro, sarà posata in sostituzione della tubazione di scarico attuale.

Per quanto sopra, stante che tutte le lavorazioni si sviluppano su manufatti esistenti o in sostituzione di tubazioni in essere, ove non sono presenti accumuli di materiale sciolto o vegetale tali da poter essere considerati siti di probabile inglobamento di reperti, si ritiene di escludere il progetto dalla Verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 e al relativo allegato I.8, salvo diversa indicazione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

PromoTurismoFVG

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Claudio Degano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale  
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20.3.2000, n. 7, si precisa quanto segue:

Ufficio competente in merito al procedimento: PromoTurismoFVG - U.O.C. Patrimonio

Responsabile del procedimento: ing. Claudio Degano cel. n. 334 6659261- e-mail: claudio.degano@promoturismo.fvg.it